



COMUNE DI MOGORELLA

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SEGRETERIA

Nota n. 13/2025

Ai Responsabili di Servizio

Ai Responsabili di procedimento

p.c.

Al Sindaco

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di Valutazione

via mail a

protocollo@comune.mogorella.or.it

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune – 1° semestre 2025.

Premesso che:

- l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: *“1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

2. Il controllo di regolarità amministrativa é inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”;

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni con deliberazione del C.C. n. 04 del 24.01.2013 che all'art. 6 dispone: *“Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa*

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In tale parere viene verificata la conformità della determinazione, dell'atto amministrativo o della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare l'OIV (o il nucleo di valutazione). Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Essa verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a _ euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario stesso.
6. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai responsabili, all'OIV (o nucleo di valutazione), ai revisori dei conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio dell'ente. Essa contiene anche specifiche direttive per i responsabili. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.”

Considerato che:

- il sottoscritto è stato nominato Segretario Comunale titolare della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria dei Comuni di Neoneli, Mogorella, Nughedu Santa Vittoria dal 09.02.2024;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha potuto costituire, data la carenza strutturale di personale, un apposito ufficio per il controllo degli atti, per cui l'adempimento in oggetto deve essere svolto in tempi e con modalità compatibili con tutte le altre tipologie di procedimenti, assegnati per legge o per regolamento interno alla competenza del Segretario Comunale, che sono prioritari in quanto funzionali allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli Enti nel loro complesso ed in particolare dei rispettivi organi politici collegiali;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha stabilito le modalità operative del controllo, né predisposto griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti, con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Ritenuto di non effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa ai contratti, in quanto il sottoscritto non ha rogato contratti nel periodo di riferimento, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che dispone la stipula di contratti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, restando la modalità di stipula per atto

pubblico amministrativo, di competenza del segretario comunale quale ufficiale rogante, riservata alle sole fattispecie derivanti da procedura aperta, previste per i contratti sopra la soglia comunitaria (appalti di lavori e concessioni € 5.382,00; appalti di servizi, forniture e concorsi di progettazione € 140.000,00; appalti di servizi sociali e assimilati € 750.000,00).

Ritenuto di non dover effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa alle determinazioni del Servizio Personale, in quanto predisposte dal sottoscritto, nominato Responsabile del Servizio Personale del Comune con decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2025.

Ritenuto di effettuare il controllo successivo sulla tipologia delle determinazioni, nella misura del 10% del totale relativo al semestre, a partire da quelle emanate nel 1° semestre 2025.

Considerato che gli uffici comunali sono suddivisi in tre Servizi: Amministrativo, Finanziario, Tecnico, cui sono preposti altrettanti Responsabili, dipendenti del Comune a tempo indeterminato pieno.

Considerato che nel 1° semestre 2025 le determinazioni pubblicate dai Responsabili di Servizio del Comune sono state le seguenti:

- Servizio Amministrativo 1-171
- Servizio Finanziario 1-4
- Servizio Tecnico 1-120

Effettuata un'estrazione casuale mediante l'applicativo disponibile in rete all'indirizzo <https://www.blia.it/utli/casuali/>, con il seguente esito:

Servizio Amministrativo: Estrazione id 6QH3M del 01/07/2025 - 10:25:33 È stata effettuata l'estrazione di 17 numeri da 1 a 171 Numeri estratti 43 44 49 62 86 90 96 97 119 122 131 133 134 138 162 167 168

Servizio Finanziario: Estrazione id 6QH39 del 01/07/2025 - 10:24:47 È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 4 Numero estratto 2

Servizio Tecnico: Estrazione id 6QH2L del 01/07/2025 - 10:22:52 È stata effettuata l'estrazione di 12 numeri da 1 a 120 Numeri estratti 13 15 18 20 22 23 26 55 59 65 95 118

Il sottoscritto esprime i seguenti rilievi di legittimità sui predetti atti sottoposti a controllo:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 43 DEL 30/01/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell'atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell'atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 44 DEL 04/02/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di prendere atto della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e

dispositivo sono parti inscindibili dell'atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell'atto amministrativo; il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 49 DEL 07/02/2025:

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 62 DEL 18/02/2025:

il verbo utilizzato nel 1° paragrafo del dispositivo "*Di prendere atto*" è inadatto alle esigenze, che sono di quantificare e attestare le economie di spesa, per cui deve essere utilizzato un verbo specifico "*Di quantificare...*";

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 86 DEL 20/03/2025:

quanto contenuto nel 5° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, presupposto di legittimità dell'atto;

il 7° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 90 DEL 25/03/2025:

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico.

N. 96 DEL 03/04/2025:

i verbi utilizzati nel 2° paragrafo del dispositivo “*Di liquidare e pagare la somma complessiva*”, sono parzialmente errati, in quanto in base all’ordinamento contabile al responsabile del servizio spetta unicamente la liquidazione del credito, restando le due fasi successive riservate rispettivamente al responsabile del servizio finanziario (ordinazione del pagamento) e al tesoriere (pagamento);

quanto contenuto nel 5° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il 7° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 97 DEL 04/04/2025:

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il 7° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 119 DEL 29/04/2025:

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la

scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 122 DEL 30/04/2025:

alcuni adempimenti di cui “*si prende atto*” nel 2° paragrafo del dispositivo devono essere riportati nella premessa in quanto presupposti giuridici di legittimità della determinazione: l'avvenuta autocertificazione dei requisiti generali di partecipazione, l'avvenuta acquisizione del CIG, l'avvenuto accertamento di assenza di rischi da interferenza;

le altre determinazioni contenute riportate nel 2° paragrafo del dispositivo devono essere oggetto di specifica volontà del responsabile del servizio e quindi è necessario che siano introdotte dal verbo “stabilire”, non “prendere atto”;

quanto riportato nel 7° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, in quanto presupposto di legittimità dell'atto.

N. 131 DEL 08/05/2025:

quanto contenuto nel 6° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto.

N. 133 DEL 08/05/2025:

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto.

N. 134 DEL 12/05/2025:

il verbo utilizzato nel 4° paragrafo del dispositivo “*Di dare atto che le istanze dovranno essere presentate perentoriamente entro il...*” è errato, in quanto si tratta di un termine che viene stabilito con la determinazione in oggetto, per cui il responsabile del servizio non può prenderne atto, come se fosse stabilito dall'atto di un soggetto terzo, ma deve utilizzare il verbo adatto, cioè “di stabilire...”;

quanto contenuto nel 9° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto, e non nel dispositivo;

il 11° paragrafo del dispositivo è errato; il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall'art. 11 che ne limita la pubblicazione ai soli bandi di concorso per l'assunzione di personale e dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 138 DEL 14/05/2025:

quanto contenuto nel 3° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 162 DEL 12/06/2025:

il verbo utilizzato nel 2° paragrafo del dispositivo “*Di dare atto che di quanto sopra verrà data evidenza attraverso la compilazione della relativa scheda...*” è errato, in quanto si tratta di una decisione assunta dal responsabile del servizio con la determinazione in oggetto, per cui il responsabile non può prenderne atto, come se fosse stabilita dall’atto di un soggetto terzo, ma deve utilizzare il verbo adatto, cioè “di stabilire...”;

quanto contenuto nel 5° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il 7° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 167 DEL 16/06/2025:

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 168 DEL 17/06/2025:

quanto contenuto nel 5° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell’atto;

il 6° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

quanto contenuto nel 7° paragrafo del dispositivo è errato, in quanto il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 2 DEL 10/02/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare la tipologia di atti in oggetto, come risulta dall’art. 21 che ne limita l’obbligo ai contratti integrativi stipulati e alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dal revisore dei conti.

SERVIZIO TECNICO

N. 13 DEL 21/01/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato, per le seguenti motivazioni:

il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 15 DEL 22/01/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato, per le seguenti motivazioni:

il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 18 DEL 28/01/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato, per le seguenti motivazioni:

il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 20 DEL 30/01/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato, per le seguenti motivazioni:

il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico;

il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 22 DEL 03/02/2025:

la citazione dei contratti di fornitura stipulati, contenuta in premessa, non sostituisce l’obbligo di assunzione dell’impegno di spesa, a cadenza pari alla durata dell’esercizio finanziario e quindi annuale, a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di somministrazione, specie che rientra nel genere delle forniture; manca pertanto il presupposto giuridico fondamentale dell’assunzione dell’impegno di spesa, necessario per procedere alla liquidazione, previsto dall’art. 184, comma 2, del d.lgs. 267/2000, che dispone:

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: ...

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.”;

i contratti stipulati con il gestore del servizio elettrico non predeterminano l’importo dell’obbligazione, cioè il corrispettivo che l’ente è tenuto a pagare alla scadenza contrattualmente stabilita, ma contengono in genere solo il generico riferimento alle tariffe unilateralmente stabilite; corrispettivo da anni in continua evoluzione, se l’ente aderisce al c.d. mercato libero; per tali ragioni, è necessario ad inizio d’anno assumere una specifica determinazione di prenotazione di

spesa (c.d. pre-impegno), o meglio di impegno di spesa, previa quantificazione della spesa storica e del fabbisogno presunto;

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 5° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 23 DEL 03/02/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 5° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 26 DEL 06/02/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 5° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 55 DEL 02/04/2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase “*Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*” non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 59 DEL 04/04/2025:

il 4° paragrafo del dispositivo è parzialmente errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l’obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall’art. 23 che ne limita l’obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 65 DEL 08/04/2025:

quanto contenuto nel 3° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 95 DEL 15/05/2025:

quanto contenuto nel 2° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 118 DEL 23/06/2025:

quanto contenuto nel 6° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

il 8° paragrafo del dispositivo è errato: il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare gli atti di liquidazione, come risulta dall'art. 23 che ne limita l'obbligo alle determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture e agli accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

Ricordo che i responsabili di servizio e di procedimento sono tenuti per legge al rispetto delle direttive sopra riportate nella predisposizione delle determinazioni successive (vedasi l'art. 147-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

La presente nota deve essere pubblicata in Amministrazione Trasparente > controlli e rilievi sull'amministrazione > organi di revisione amministrativa e contabile

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed elementi integrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Narbolia, 10.07.2025

Il Segretario Comunale
dott. Claudio Demartis
firmato digitalmente